

Citta' metropolitana di Torino

P13064 - D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - Determinazione del Dirigente n. 5926 del 23/10/2025 di variante sostanziale della concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Nchelino, ad uso produzione di beni e servizi, assentita alla Comunione di Utenti tra le ditte BRUZINC & F.LLI COSTA.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5926 del 23/10/2025; Codice Univoco: TO-P-11123

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Comunione di Utenti tra le ditte BRU-ZINC S.r.l. e F.LLI COSTA S.r.l. rappresentata per i rapporti con la Pubblica Amministrazione dalla ditta BRU-ZINC S.r.l. con sede legale in Nichelino, Via Calatafimi n. 16 - P.IVA 04894980012 - la "variante sostanziale" alla concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 25 metri in falda superficiale (Cod. Univoco TO-P-10615; Cod. Utenza: TO02908), in Comune di Nichelino località Via Calatafimi n. 16 - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 21 Particella 208 - in misura di litri/s massimi 10 e medi 2 per complessivi metri cubi annui 65.000 ad uso produzione di beni e servizi per gli usi direttamente connessi con il processo produttivo da utilizzarsi dal 01/01 al 31/12 di ogni anno;
2. di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 18/09/2025 con repertorio n. 114 allegato al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale;
3. di abrogare e sostituire in toto, con il presente provvedimento ed il collegato disciplinare, qualsiasi atto, disciplinare o provvedimento precedentemente emanato dalla scrivente Direzione ed inerente il pozzo in questione.
4. che il suddetto codice univoco è da intendersi annullato e sostituito da quello indicato all'Art. 1 del disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto;
5. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPO) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i. , senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
6. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
7. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
8. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;

9. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
10. di attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza per il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33;
11. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
12. di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D.lgs 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 18/09/2025